



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 3

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI EFFETTI CONNESSI
ALL'EVENTUALE ABOLIZIONE DEL VALORE LEGALE
DEL DIPLOMA DI LAUREA

300^a seduta: mercoledì 18 maggio 2011

Presidenza del presidente POSSA

I N D I C E**Audizione del Presidente del Consiglio nazionale forense (CNF) Guido Alpa**

* PRESIDENTE	Pag. 3, 10, 13	ALPA	Pag. 9, 6, 11 e <i>passim</i>
ASCIUTTI (PdL)	6, 8, 10 e <i>passim</i>		
DE ECCHER (PdL)	10		
* RUSCONI (PD)	9		
SOLIANI (PD)	9		

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT; UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Interviene il presidente del Consiglio nazionale forense (CNF), professor Guido Alpa.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale forense (CNF) Guido Alpa

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti connessi all'eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea, sospesa nella seduta del 5 maggio scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l'audizione del Presidente del Consiglio nazionale forense (CNF), professore avvocato Guido Alpa, cui rivolgiamo il nostro cordiale benvenuto. Segnalo fin d'ora che ci è stato trasmesso, da parte del Consiglio nazionale forense e del professor Alpa stesso, un documento che è a disposizione, in forma sia elettronica che cartacea.

Do senz'altro la parola al professor Alpa.

ALPA. Signor Presidente, ringrazio lei e la Commissione per aver offerto alla Commissione nazionale forense l'opportunità di esprimere le proprie osservazioni sulla proposta che lei ci ha sottoposto. Porgo il saluto del Consiglio nazionale forense a tutti gli intervenuti e a coloro che ci stanno seguendo.

La ringrazio di averci offerto questa possibilità perché il testo che abbiamo consegnato (del quale abbiamo prodotto ora una versione corretta in quanto nella precedente abbiamo trovato alcuni refusi dattilografici) rappresenta il risultato non soltanto di una nota predisposta dall'Ufficio studi, ma anche di una discussione che si era avviata già dalla scorsa consiliatura, soprattutto allorquando, partecipando il Consiglio nazionale forense ai lavori della Commissione Siliquini, si erano aperte le problematiche relative alla formazione del giurista, al controllo della qualità della formazione, al rapporto tra i corsi di laurea, la formazione e il tirocinio degli aspiranti avvocati e all'esame di Stato. Questa occasione di riflessione ha quindi rinnovato non soltanto i temi che avevamo ampiamente discussi, ma anche, se posso dire, le preoccupazioni del Consiglio nazionale forense; preoccupazioni dovute soprattutto a due ordini di motivi (ov-

viamente mi esprimerò a proposito dei corsi di laurea in giurisprudenza e poi della formazione degli aspiranti avvocati). La prima ragione di preoccupazione attiene al fatto che quando si pensa alla laurea in giurisprudenza come titolo di studio di base per la formazione dell'avvocato si deve tenere in considerazione che la formazione culturale, la formazione professionale e quella pratica che si ricevono dopo la laurea non possono essere isolate entro i confini nazionali, perché ormai, se così si può dire, il mercato professionale è diventato europeo. Questo non solo per l'integrazione del mercato economico, ma anche perché a livello di formule, termini, prassi contrattuali e modelli organizzativi oltre che normativi il diritto comunitario e la prassi commerciale si sono espansi al punto da richiedere all'avvocato, qualunque sia la sua nazionalità, una formazione che non sia circoscritta soltanto all'ordinamento interno e a quello comunitario, ma includa anche la comparazione.

L'avvocato sempre più spesso, sia per le operazioni di carattere commerciale, eventualmente anche affidate alla tecnologia informatica, che per la valutazione delle modalità di fornitura di beni e servizi, deve tener conto di altri ordinamenti giuridici, perché sovente beni e servizi vengono diffusi ai consumatori, i loro destinatari, o tra imprese utilizzando disposizioni o modelli giuridici normativi diversi da quello italiano. Anzi, se posso dire – e qui attiro la vostra attenzione, ma è un problema di carattere generale che riguarda tutte le nostre istituzioni e anche lo sviluppo del nostro Paese – il diritto italiano e la lingua italiana sono recessivi nei rapporti contrattuali: quando ci sono operazioni economiche transnazionali è difficile trovare parti che scelgano il diritto italiano e la lingua italiana come normativa e testo sottostanti al contratto concluso.

Questa premessa serve a comprendere le ragioni di preoccupazione del Consiglio nazionale forense, perché attualmente i piani di studio delle facoltà di giurisprudenza hanno cominciato ad adeguarsi a queste esigenze e certamente l'aspirazione del Consiglio, soprattutto tenendo in considerazione la laurea in giurisprudenza e poi la formazione dell'aspirante avvocato, sarebbe quella che questo processo di adeguamento fosse, se possibile, accelerato e anche irrobustito. La laurea in giurisprudenza ha diverse discipline nei diversi ordinamenti, così come la preparazione dell'esame di Stato e poi il titolo abilitativo, tant'è vero che nella direttiva qualifiche, accanto alla parola «avvocato», come si dice in italiano, ci sono tutte le altre qualifiche che non sono soltanto una traduzione letterale, ma sono anche una traduzione concettuale, appunto, di questa qualificazione, di questo titolo professionale che viene utilizzato nei diversi Paesi.

Come loro sanno, ci sono due diversi modi di concepire gli studi di giurisprudenza finalizzati all'esercizio della professione forense, che sono ancorati alle diverse tradizioni dei Paesi dell'Unione europea. In particolare, sono due le tradizioni: quella continentale, tendenzialmente codificata, e la tradizione di *common law*. In *common law* la qualifica professionale è diversa rispetto alla nostra, perché divide gli avvocati in due categorie: *solicitor* e *barrister*. La categoria che si avvicina maggiormente alla nostra è quella dei *barrister*, essendo gli avvocati abilitati all'esercizio

dinanzi alle corti e quindi svolgono attività difensiva. Per quando riguarda invece i *solicitor*, questi hanno una formazione non solo giuridica ma anche economico-commerciale, perché possono svolgere altresì attività di carattere commerciale o professionale, presso di noi riservate ad altre categorie professionali.

Diventa quindi difficile confrontare i corsi di laurea in giurisprudenza impartiti dalle nostre facoltà con, ad esempio, quelli dei *college* inglesi, proprio perché i contenuti, che sono curvati sull'esito di accesso alla professione, rispecchiano diversi mentalità, tradizioni e orientamenti.

La nostra seconda preoccupazione riguarda il controllo sull'accesso all'università, sull'esame di laurea e sull'esame di Stato per l'accesso alla professione. Tenendo conto, purtroppo, della qualità decrescente della formazione degli studenti, siamo più propensi, dal nostro punto di vista, a conservare e a mantenere in vita il valore legale del titolo di studio, proprio per rafforzare il controllo, piuttosto che affidare soltanto ad altri criteri il miglioramento della formazione. Bisogna infatti prendere atto del fatto che ormai si è sviluppato e radicato, anche nella nostra esperienza, il criterio della competizione tra università, tra facoltà e anche tra scuole.

Per quel che riguarda la mia esperienza, posso riferire della competizione tra le scuole di specializzazione legale *post lauream* – che effettuano la preparazione degli aspiranti avvocati per l'esame di Stato, ma anche ai fini di una formazione complessiva – e le scuole istituite dagli ordini forensi. Le scuole istituite dagli ordini forensi ad oggi sono 80, sono diffuse su tutto il territorio nazionale e sono collegate con gli ordini, che in tutte le Regioni e, più esattamente, in tutti i distretti, si sono preoccupati di offrire agli aspiranti avvocati una formazione tendenzialmente più professionalizzante di quella offerta dalle scuole di specializzazione legale, e in grado di soddisfare le esigenze degli aspiranti. Le scuole di specializzazione legale, che sono destinate oltre che agli avvocati anche agli aspiranti magistrati e notai, non possono offrire infatti una disponibilità per tutti i richiedenti. Ogni anno 30.000 giovani si sottopongono all'esame di Stato per diventare avvocato e, dai dati che ho acquisito, sono solo 4.500 i posti messi a disposizione dalle scuole di specializzazione legale, ma non tutti vengono poi ricoperti. Dunque, le scuole forensi soddisfano le esigenze di coloro che non hanno ritenuto di seguire le scuole di specializzazione, o non hanno potuto accedervi, o non hanno avuto l'opportunità di seguire tali corsi. Proprio per venire incontro a queste difficoltà, più di due anni fa abbiamo elaborato un testo per la riforma della professione forense, proponendo il riconoscimento delle scuole forensi, che attualmente non hanno un valore legale equiparato a quello delle scuole di specializzazione.

In questa prospettiva, qualora si volessero proporre delle innovazioni e dei miglioramenti rispetto alla situazione attuale, il Consiglio nazionale forense, anche nelle commissioni che in precedenza hanno affrontato l'argomento, si è espresso a favore se non del numero chiuso, almeno del numero programmato per l'accesso alle facoltà di giurisprudenza. Questo punto è stato discusso partendo da diverse prospettive. Prendiamo atto –

del resto non si può fare diversamente – del fatto che attualmente la laurea in giurisprudenza offre una preparazione che consente l'accesso ad una varietà molto ampia di attività lavorative e che dunque non si può pensare alla facoltà di giurisprudenza come ad una facoltà che prepara esclusivamente per l'accesso alle professioni legali. Bisogna però risolvere in qualche modo il problema del numero molto alto di studenti che affollano le facoltà di giurisprudenza e tenere conto, già all'interno dei corsi, delle esigenze professionali. Se posso aggiungere una nota personale, visto che insegno diritto civile alla Università «La Sapienza» di Roma, ricordo che la distinzione del corso di laurea in giurisprudenza in un primo triennio e in un successivo biennio (3+2) purtroppo non ha funzionato e quindi, per questa ragione, il corso così suddiviso è stato abolito ed è stato ripristinato un ciclo unico di durata quinquennale.

ASCIUTTI (*PDL*). Lo avete scelto fin dall'inizio.

ALPA. Ci sono delle facoltà che hanno mantenuto il modello originario del corso di laurea di durata quadriennale, visto che avevano la possibilità di farlo, come l'Università di Roma «Tor Vergata». Abbiamo però riscontrato che una durata quinquennale è necessaria, perché le materie si sono moltiplicate, le fonti sono diventate più complesse e quindi la preparazione oggi è diventata molto più difficile di quanto non fosse un tempo. Questa difficoltà è duplice, perché purtroppo riscontriamo quotidianamente – nei rapporti con gli studenti, in sede di esame, durante le lezioni, nei colloqui – che il loro livello culturale medio si è molto abbassato nel corso del tempo. Quindi, la difficoltà della materia è aumentata per un duplice motivo, visto che la capacità di comprensione e di memorizzazione è diminuita. Se da questo punto di vista possiamo esprimere una preferenza, vorremmo dunque conservare il valore e l'effetto legale del titolo di laurea, perché ciò rafforza, in qualche modo, il controllo e gli aspetti pubblicistici che offre questo titolo.

Per quel che riguarda la formazione, abbiamo proposto di selezionare l'accesso alle scuole forensi attraverso prove informatiche semplici – non come quelle che sono state soppresse nei concorsi da notaio o da magistrato – ma il Senato ha ritenuto di non accettare tale indicazione nel disegno di legge di riforma della professione forense, che ha recentemente approvato. Si sarebbe trattato di semplici domande, con risposte multiple, in modo tale che, chi ha già conseguito la laurea e si voglia iscrivere alle scuole forensi, abbia un'indicazione sulla propria preparazione e venga quindi orientato a seguire questa carriera, o dissuasivo, qualora la formazione complessiva non sia neppure sufficiente a superare un esame molto semplice. Allo stesso modo avremmo preferito che l'esame di Stato venisse semplificato, come effettivamente accadrà con la nuova normativa, che non è ancora vigente e non sappiamo se e quando verrà definitivamente approvata. Secondo il testo della riforma della professione forense, ci sarebbe una semplificazione delle prove, che da tre passerebbero ad una, e verrebbe semplificata anche la prova orale. Proprio per tale motivo,

avevamo espresso l'esigenza di effettuare una prova selettiva per l'accesso all'esame di Stato, per verificare il livello di preparazione degli aspiranti, prima che affrontino l'esame di Stato. Purtroppo, i dati derivanti dall'esperienza dell'esame di Stato, tenendo conto dell'attuale disciplina e dell'attuale organizzazione della formazione dei giuristi aspiranti avvocati, sono piuttosto deludenti.

Ciò è dovuto al fatto che è stata conservata l'utilizzazione del codice civile commentato; questo induce molti esaminandi ad utilizzare il testo come se fosse semplicemente un testo da copiare, senza poterlo riorganizzare. Diventa pertanto molto complicato correggere i temi e compararli tra loro, perché spesso essi hanno contenuto identico, in quanto riproducono fedelmente, parola per parola (persino con la punteggiatura), i testi che si trovano nel codice commentato con la giurisprudenza. C'è solo la giurisprudenza, ma è quella che poi dà soluzione pratica al quesito che viene sottoposto attraverso la formulazione del tema.

Si tratta di una situazione molto complessa, come ho cercato di rappresentare sinteticamente, tenendo conto del fatto che la concorrenza in ambito comunitario si è intensificata anche nell'esercizio della professione legale, a seguito delle due direttive sulla libertà di esercizio della professione e sulla libertà di stabilimento. Noi, oltre a proporre miglioramenti nei contenuti e nelle modalità della formazione, pensiamo che una serie di controlli molto attenta ed accurata possa far sì che la qualificazione sia più elevata e la selezione sia migliore. In questo momento, noi siamo persuasi che la selezione e, quindi, l'accesso alla professione siano abbastanza annacquate. Fornirò alcune cifre di riferimento: ogni anno si iscrivono all'esame 30.000 aspiranti avvocati e lo superano in 15.000, che acquisiscono il titolo di avvocato. Pertanto, nel giro degli ultimi vent'anni, il numero degli avvocati si è addirittura triplicato. In Francia ce ne sono in tutto 48.000, mentre in Italia, solo a Roma, ce ne sono 26.000; però non tutti gli ordinamenti seguono le stesse regole. In Francia, ad esempio, gli avvocati ammessi alla difesa alle corti superiori sono solo 98. In Italia, almeno sulla base delle iscrizioni all'albo (non è detto che tutti praticino), sono 46.000. Noi riteniamo che ci sia una grave violazione della disciplina della concorrenza in Francia; tuttavia la Commissione non ha mai preso posizione su questo punto. So che in Francia c'è una grande diatriba tra i professionisti iscritti agli albi (che sono 58.000) e coloro che sono ammessi alla corte (*à la court*) e quindi sono ammessi al patrocinio alle corti superiori (la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e il Consiglio costituzionale); si tratta infatti di una limitazione molto evidente, una sorta di cappa o di imbuto. Da noi, rispetto ai 46.000 iscritti, ci risulta che siano 15.000 gli avvocati che praticano effettivamente questa attività in Cassazione. Dai riscontri fatti tenendo conto delle discussioni in udienza, di quei 15.000 avvocati solo 2.000 di solito discutono in udienza, quindi si presentano in udienza per la discussione orale.

Mi fermo qui, sebbene avrei molte altre cose da aggiungere; sono a disposizione per rispondere ad eventuali domande.

ASCIUTTI (*PdL*). Signor Presidente, ho letto rapidamente la relazione che il professor Alpa ha consegnato agli atti della Commissione e debbo dire che, onestamente, anche il Consiglio nazionale forense si pone il problema della qualità. È lo stesso problema che ha spinto la Commissione a ragionare attorno al valore legale del titolo di studio.

Le questioni dell'accreditamento e della qualità sono fondamentali; lo stesso Parlamento ha approvato una legge di riforma universitaria tesa proprio a migliorare la formazione dei nostri giovani. Il Consiglio nazionale forense enuclea il fatto che attualmente sono iscritti all'ordine oltre 200.000 avvocati; forse siamo un Paese unico al mondo per il numero di avvocati rispetto alla popolazione. È possibile che siamo anche il Paese con il maggior contenzioso al mondo; penso tuttavia che ci sia qualcos'altro che non torna. Per quanto riguarda l'ordine forense, siamo tornati da poco a discutere del problema dell'abilitazione e di quanti dal Nord scendevano al Sud per prendere l'abilitazione in certe zone, dove, onestamente, si veniva accreditati di un titolo che non aveva tanto il merito della qualità, ma era sufficiente per poter svolgere il lavoro di avvocato, indipendentemente dalle conoscenze. Questo, a mio avviso, è di grave nocumento rispetto a tutti quei cittadini che, di fronte ad un avvocato iscritto all'ordine, non si pongono il problema della sua reale preparazione. In alcuni casi c'è il passaparola, quindi una sorta di accreditamento popolare.

È evidente che un'eventuale discussione attorno al valore legale del titolo di studio riguarda anche l'articolo 33 della Costituzione; sappiamo benissimo che si tratta di una questione di natura costituzionale. Ci poniamo tuttavia la seguente domanda: cosa scaturisce da un'eventuale eliminazione del valore legale del titolo di studio? Lei, professor Alpa, ha detto che il Consiglio nazionale forense non è d'accordo. Vorrei però comprendere meglio qual è la motivazione alla base di tale posizione. Noi ci poniamo il problema della qualità; tuttavia oggi come oggi il valore legale del titolo di studio, anche nella professione forense, non garantisce la qualità dell'avvocatura. Se si va verso l'accreditamento delle università, come del resto la stessa relazione fa comprendere, allora si fa un certo tipo di ragionamento. Non capisco perché nella relazione si affermi che nel caso in cui venisse eliminato il valore legale del titolo di studio si rischierebbe di equiparare un laureato ad un non laureato. Perché questo? Non riesco a capirlo: parliamo sempre di un laureato, anche se con altre forme, come in gran parte del mondo occidentale evoluto, e le forme, eventualmente, possono essere le più svariate.

Tuttavia, rispetto a quanto imputate, giustamente, all'attuale sistema, non trovo una consequenzialità: citate l'assenza di una reale concorrenza tra gli atenei e sappiamo che non c'è; parlate dell'esistenza di sperequazioni nell'accesso al mondo del lavoro che costringono le pubbliche amministrazioni a dare uguale valore a preparazioni che sono diverse nella sostanza e siamo perfettamente d'accordo; lamentate l'eccessiva proliferazione degli atenei a discapito della qualità e siamo nuovamente d'accordo; denunciate un eccesso di controllo pubblico sul sistema universitario, nonché l'effetto di provocare la fuga all'estero dei giovani più brillanti ed an-

che in merito ci trovate consenzienti. Non vedo però una consequenzialità nell'arroccamento nello *statu quo*.

Poiché le vostre motivazioni sono le nostre, non riesco a capire. Vorrei specificaste meglio perché è così destabilizzante, come voi scrivete, l'abolizione del valore del titolo di studio: cosa va a destabilizzare l'eventuale eliminazione del valore legale del titolo di studio?

RUSCONI (PD). Signor Presidente, sarò breve, anche perché ogni audizione ci conforta nelle perplessità che il nostro Gruppo aveva nei confronti di questa indagine conoscitiva e quindi ci sentiamo molto rassicurati.

Indubbiamente, quanto ha detto ed ha consegnato nella relazione il presidente Alpa è molto importante, perché non si è fermato alla complessità dei problemi che comporterebbe l'eventuale eliminazione del valore legale del titolo di studio. Non si tratta infatti di schierarsi tra i favorevoli o i contrari (il che, in questo momento, significherebbe banalizzare, un po' come fare il tifo per una squadra di calcio): bisogna dire, rispetto alla complessità di un problema che anche in questa audizione è stato efficacemente proposto, se lo si può affrontare efficacemente oppure no.

Pertanto, i problemi non sono solo di ordine costituzionale. Già il riferimento all'articolo 33 della Costituzione, di per sé, sarebbe un muro non facile da travalicare, poi vi è il problema degli albi professionali. Ricordo che questo ramo del Parlamento, con una fatica durata alcuni mesi, ha appena approvato un provvedimento sull'ordine forense che dichiaratamente conferma gli albi professionali, preludendo quindi, giocoforza, al riconoscimento del valore legale del titolo di studio come punto di partenza. Il gran numero di avvocati in Italia pone dei problemi e li pone anche al rovescio, cioè rispetto alla difficoltà dei giovani ad entrare nel mondo del lavoro. Tuttavia, non è che il mercato di per sé rappresenti questo miracolo e che con l'abolizione del valore legale del titolo di studio possa risolversi il problema: prima di tutto, il giorno dopo l'eventuale applicazione del provvedimento, il numero di avvocati aumenterebbe in maniera sproporzionata, con conseguenze immaginabili.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, intervengo per un brevissimo scambio di idee, affinché il nostro interlocutore abbia un quadro completo degli approcci al problema che abbiamo in questa sede.

Consento non soltanto sui riferimenti costituzionali, ma anche sul fatto che le istituzioni pubbliche del nostro Paese – e il pubblico comprende anche il privato che ha scopi come quelli della formazione, segnatamente le Università – non possono rinunciare a quella costruzione di percorsi di conoscenza di qualità che possono prevedere la certificazione come un elemento per tenere in mano, da parte dei giovani italiani, un percorso di formazione che sia all'altezza anche delle sfide internazionali. Consento con questo e lo comprendo benissimo, mentre ritengo che il mettere in discussione il valore legale del titolo di studio e l'affidamento al mercato, in realtà, date anche le circostanze concrete in cui ci troviamo,

segnerebbero un declassamento generale. Sono quindi d'accordo che si debbano tutelare molto seriamente le istituzioni, anche attraverso i passaggi della verifica del valore legale. Tuttavia voglio dire, come è evidente, che questo assunto, che a mio parere è condivisibile, oggi vive se ha la forza della dimostrazione concreta della sua capacità effettuale di rispondere a questi bisogni e, francamente, non vediamo che da parte del sistema universitario e degli ordini si sta dando il meglio. Voglio quindi segnalare che proprio perché abbiamo bisogno di poter andare avanti con questa forza e con questa apertura, dobbiamo essere capaci di rispondere effettivamente alle sfide che vi sono e non mi pare che siamo all'altezza del compito.

DE ECCHER (*PdL*). Signor Presidente, partirò dall'osservazione testè svolta dalla senatrice Soliani – le istituzioni pubbliche non possono rinunciare a percorsi di qualità – e parlerò da sostenitore della scuola e della sanità pubblica, ambiti rispetto ai quali ho una posizione mia personale.

La situazione è quella che è: non è che dobbiamo difendere percorsi di qualità che in questo momento non ci sono. Più che parlare di valore legale dei titoli di studio dovremmo parlare del valore vero, reale dei titoli di studio, dal momento che una laurea non corrisponde più ai livelli di preparazione che normalmente si davano per acquisiti e così, a scalare, è per i diplomi e via scorrendo. Una risposta mi pare sia arrivata, là dove si parla di «numero programmato» e di «selezione»: lì bisogna arrivare, ma in questo momento mi sembra che oggettivamente non vi siano le premesse.

Il discorso quindi nasce da un dato di fatto: quando leggiamo che devono essere attivati i corsi di italiano all'università, è veramente il riconoscimento di un fallimento così come, quando sento dire ad un mio amico esaminatore di laureati in legge che metà degli elaborati debbono essere scartati perché scritti in un italiano neanche minimamente corretto, il quadro è preoccupante. È inutile allora affrontare il problema sotto il profilo della legalità del titolo di studio: esso ha un valore legale se ha un valore intrinseco di preparazione. Credo sia quello il fondamento.

Vi è poi un'altra questione che desidero sollevare perché riguarda anche altri ordini: viene riferito – non so con quanta precisione – che è possibile, tramite associazioni fittizie e organismi costituiti allo scopo, avere l'abilitazione all'estero con percorsi facilitati. Ad esempio, un laureato in legge può sostenere un esame in Spagna piuttosto che in Norvegia e poi far valere l'abilitazione conseguita sul mercato italiano. Non so se sia vero, ma se così fosse dovremmo prendere provvedimenti di tutela.

ASCIUTTI (*PdL*). È così!

PRESIDENTE. Desidero fare due brevi richieste di chiarimento. Il professor Alpa ci ha proposto un'introduzione di grande respiro, di respiro europeo. La laurea in giurisprudenza oggi va vista in un contesto internazionale e il nostro audit ha segnalato come nell'Unione europea vi siano

due differenti tradizioni giurisprudenziali: quella che ha definito «continentale» e quella di *common law*. In questa seconda tradizione giurisprudenziale, come sappiamo, la laurea non ha un valore legale. Occorre chiedersi dunque come ne viene garantita la qualità, che tutti – lo ha appena fatto con forza il senatore De Eccher – hanno dichiarato essere esigenza fondamentale. Essa viene garantita e promossa tramite l'accreditamento dei corsi di laurea. In ogni caso, e mi riacordo a quanto detto dal senatore Asciutti, non si tratta di sostituire *tout court* il riconoscimento del valore legale con il riconoscimento anonimo del mercato: nessuno pensa questo. Si tratta invece di sostituire al riconoscimento del valore legale, il riconoscimento operato da una struttura di accreditamento, come accade in Gran Bretagna.

Il professor Alpa non ha fatto osservazioni a proposito dell'affidabilità – chiamiamola così – delle strutture di accreditamento dei corsi di laurea, quali si potrebbero impiantare nel nostro Paese. Dunque desidererei un commento specifico al riguardo, perché ciò che si vuole sostituire al valore legale è il riconoscimento da parte di una struttura di accreditamento (che in Gran Bretagna, come in qualunque altro Paese in cui non è presente il valore legale della laurea è composta da un *mix* di professori accademici e di professionisti). In tal modo, evidentemente, si punta a garantire meglio, tramite il marchio dell'accreditamento, la qualità del professionista.

ALPA. Ringrazio la Commissione, anche per avere individuato singoli temi, che non avevo approfondito nel mio precedente intervento.

Innanzitutto desidero fare una puntualizzazione sul numero degli avvocati, perché molte volte, anche all'interno della nostra professione, si tende a rimanere impressionati da tale numero, senza prendere in considerazione alcune circostanze storiche proprie del nostro Paese. Il numero degli avvocati in Italia è stato sempre molto alto, per ragioni di carattere sociale e di organizzazione della professione. I ceti professionali, che in qualche modo hanno fondato il nostro Stato, per la struttura istituzionale, politica e amministrativa si affidavano prevalentemente alle lauree tradizionali, che avevano una storia aulica, e quindi la laurea in giurisprudenza era tra quelle maggiormente conseguite. Sicché, già nel 1921, Piero Calamandrei ha scritto un libro intitolato «Troppi avvocati», prendendo in considerazione il fatto che già allora il rapporto tra il numero degli avvocati e quello degli abitanti in Italia era a suo parere debordante, quindi troppo alto. Questo rapporto si è accentuato nel primo e soprattutto nel secondo dopoguerra: la svolta si è avuta però alla fine degli anni Ottanta, con un enorme accesso di avvocati, sicché il numero è triplicato rispetto a quello di venti o trent'anni fa. Non siamo il Paese con il più alto numero di avvocati, perché le iscrizioni all'albo sono diversificate a seconda delle tradizioni. In Spagna si possono iscrivere all'albo anche i giuristi di impresa: attualmente gli iscritti sono 450.000, non essendo stato previsto in passato un esame di Stato, e quindi di ammissione, che sarà invece introdotto dall'anno prossimo, come esame finale delle scuole e dei corsi di tirocinio e

di formazione, che sono stati introdotti con legge cinque anni fa, ma con una lunga *vacatio*. Allo stesso modo, non si possono fare distinzioni o confronti molto netti con altri Paesi. Tornando ad esempio alla Gran Bretagna, i *solicitor* sono circa 101.000 e i *barrister* circa 10.000. C'è però una selezione notevolissima dei *barrister*, perché chi ha acquisito il titolo dopo aver sostenuto l'esame – si tratta di un esame molto difficile – non può esercitare immediatamente la professione, ma deve attendere di essere ammesso, e quindi cooptato, in una delle 800 *chamber*. Quindi si può entrare soltanto quando il numero dei posti assegnati alle *chamber* viene via via liberato. Di conseguenza ci sono dei *barrister* che attendono anni per entrare nel mercato professionale e quindi per cominciare a svolgere la loro professione. C'è dunque una selezione a monte e una selezione a valle. La selezione a monte è molto curiosa, perché ci si può iscrivere all'esame per diventare *solicitor* o all'esame per diventare *barrister* se si è frequentata la scuola apposita, ma anche sulla base di un titolo di laurea diverso da quello in giurisprudenza. L'esempio più eclatante è quello del precedente Presidente della *House of lords*, lord Bingham, che ha ricevuto il primo titolo di studio in giurisprudenza, sotto forma di laurea *honoris causa*, dall'Università «Roma Tre». Lord Bingham era laureato in storia, ma è diventato Presidente della *House of lords*. Ci sono dunque tradizioni molto diverse, con diversi percorsi selettivi.

Forse, per sintetizzare in modo anche un poco semplicistico la posizione del Consiglio nazionale forense, si è insistito molto sulla qualità e sulla necessità di migliorare i percorsi formativi e selettivi perché la soppressione del valore legale della laurea sembra un segmento da porre alla fine di questi interventi massicci che vengono richiesti e non come punto di avvio. Da ciò derivano le perplessità espresse nel nostro documento, dal momento che ci si chiede se la finalità che si vuole perseguire si possa conseguire anche – e non solo – attraverso la soppressione del valore legale, e se questa valutazione non dovrebbe essere preceduta da una serie di interventi, che riguardano le università, la formazione dei tirocinanti e l'esame di Stato.

Per quanto riguarda le università, sono assolutamente d'accordo sul fatto che sia opportuno instaurare ulteriori procedure di accreditamento. Tali procedure, in un certo senso, sono già attualmente vigenti nell'esperienza de «La Sapienza» e di altre università, dove sono accreditati i corsi effettuati in lingua inglese, i programmi che implicano delle ricerche interdisciplinari o delle ricerche tra più università di diversi Paesi dell'Unione, le università che hanno programmi Erasmus e programmi Socrates effettivi e concreti, non soltanto cartacei, e che possono pertanto apportare un contributo significativo all'attività formativa e culturale dell'università.

Il passaggio cui accennava il senatore Asciutti, relativo al rischio che un laureato possa essere equiparato ad un non laureato, è scritto in modo forse un po' rozzo, lo riconosco. Si voleva tuttavia soprattutto sottolineare che un titolo di laurea, privato del suo valore legale, quindi della certificazione e della connessione pubblicistica che questo valore gli assegna, potrebbe comportare – questa è la nostra preoccupazione – una riduzione

del valore del titolo in sé. La certificazione implica sempre un controllo ulteriore; quindi, da questo punto di vista, preferiremmo che fossero rafforzate e moltiplicate le forme di controllo piuttosto che fare affidamento a puri e semplici criteri di mercato. Devo aggiungere che attualmente è già in atto una competizione tra università statali (non soltanto tra università statali e università private). Non sempre tuttavia tale competizione produce buoni risultati dal punto di vista della formazione, perché, soprattutto per le università pubbliche, il fatto di non poter più contare su determinati finanziamenti (che un tempo assicuravano il regolare pagamento degli stipendi e la possibilità di assegnare le borse di studio) implica che l'università debba trarre le sue risorse soprattutto dalle rette degli studenti, al di là dell'inventiva dei singoli docenti o dei singoli presidi. È chiaro che gli studenti selezionano le università e si iscrivono là dove il percorso universitario è più facile. Si crea allora un problema delicato, perché rischia di determinarsi una concorrenza verso il basso.

ASCIUTTI (*PdL*). Se si elimina il valore legale del titolo di studio, si risolve automaticamente il problema. In America questo problema non c'è.

ALPA. Non so se sia questo il timore più grande. Non ho detto che il problema non ci sia; tuttavia, nella priorità degli elementi e dei rimedi da prendere in considerazione per migliorare la situazione, mi sembra che questo sia un problema non prioritario rispetto a tutti gli altri interventi che si potrebbero realizzare.

PRESIDENTE. Ringraziamo il presidente del Consiglio nazionale forense, avvocato professor Alpa, per il suo contributo alla nostra indagine conoscitiva, che certamente ricaverà particolare impulso dalle considerazioni che quest'oggi egli ha ci ha proposto.

ALPA. La ringrazio per avermi offerto l'opportunità di partecipare a questa audizione, di cui riferirò al Consiglio. Noi disponiamo di molto materiale, signor Presidente, anche con riferimento all'esperienza delle scuole forensi; si tratta di una bella esperienza, che forse sarebbe utile valutare, non so se nell'ambito di questa o di altre indagini conoscitive.

PRESIDENTE. Penso che tale esperienza possa essere utilmente considerata anche nell'ambito di questa indagine conoscitiva. Se avete del materiale al riguardo, saremo lieti di inserirlo nel nostro dossier.

Comunico che la documentazione del CNF sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

